

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**

**SEZIONE DI LATINA**

**RICORSO EX ART. 29 C.P.A.**

Ad istanza dell' **Associazione CIVIS**, corrente in Ferentino, Via Fresine Vasciotte 15H, Cod.Fisc. 92071510603, PEC [civis.ferentino@poste-certificate.it](mailto:civis.ferentino@poste-certificate.it), in persona del suo Presidente e legale rapp.te p.t. Sig. Ciuffarella Alessandro, nato a Roma il 28.11.1965 residente in Ferentino, Codice Fiscale CFFLSN65S28H501C, rappresentato e difeso in virtù di delega in calce, sia unitamente che disgiuntamente, dall'Avv. Mario Curti – CF: CRTMRA37E20L009L- pec: [avvmario.curti@pecavvocatifrosinone.it](mailto:avvmario.curti@pecavvocatifrosinone.it) e dall'Avv. Marco Torriero – CF: TRRMRC82R07D810B - pec: [avvmarco.torriero@pecavvocatifrosinone.it](mailto:avvmarco.torriero@pecavvocatifrosinone.it) ed elettivamente dom.ta presso il loro Studio di Frosinone, P.zza Cairoli, n. 1 (fax: 0775.834688)

**contro**

la **Provincia di Frosinone**, in persona del suo Presidente pro tempore, Piazza Gramsci 13, Frosinone, PEC [protocollo@pec.provincia.fr.it](mailto:protocollo@pec.provincia.fr.it)

**nonché**

la **Rodesco Ambiente s.r.l.**, con sede legale in Frosinone, Viale Mazzini 61, persona del suo legale rapp.te p.t., Cod.Fisc. 02803110606, PEC [marcello.monaco@pec.chimici.it](mailto:marcello.monaco@pec.chimici.it), [rodesco.ambientesrl@pec.it](mailto:rodesco.ambientesrl@pec.it)

**nonché occorrendo nei confronti di**

**Comune di Ferentino**, in persona del Sindaco pro tempore, Piazza Matteotti 17, 03013 Ferentino, Cod. Fisc. 00229230602, PEC [protocollo.ferentino@pec-cert.it](mailto:protocollo.ferentino@pec-cert.it);

**nonché occorrendo nei confronti di**

soc.**Italambiente srl** , corrente in Ferentino alla Via Molorense, 43, in persona del suo legale rapp.te, Cod.Fisc. 02101710602, PEC [italambiente@arubapec.it](mailto:italambiente@arubapec.it);

- 1) per la declaratoria di illegittimità e conseguente annullamento del provvedimento della Provincia di Frosinone, Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale, Servizio Bonifiche e Rifiuti, **prot.n. 37787 del 11.05.2017**, comunicato alla ricorrente con PEC in pari data;
- 2) per la conseguente declaratoria di illegittimità e conseguente annullamento dell'iscrizione della Rodesco Ambiente s.r.l. nel Registro Provinciale delle attività di recupero rifiuti in procedura semplificata **n.64 A.216.FR del 09/02/2016** ai sensi degli artt. 214 e 216, D. Lgs. 152/2006;

## **FATTO**

La ricorrente Associazione CIVIS è associazione di cittadini costituita in data 24/09/2014 (*all.n.1 e n.2*), con le finalità associative indicate in statuto come segue:

*“a) la tutela dell’ambiente e del patrimonio naturale, il contrasto all’inquinamento ambientale, la difesa delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche, dei luoghi di vita e di lavoro dei cittadini nel territorio del Comune di Ferentino e nella Valle del Sacco;*

*b) la tutela delle risorse e dei beni ambientali e naturali;*

*c) la tutela e la difesa della salute dei cittadini e dei servizi sanitari;*

*d) la salvaguardia del patrimonio e del tessuto storico, artistico, archeologico, culturale, monumentale, urbanistico, sociale, in particolare dei centri storici;*

*e) la tutela dei beni pubblici e della fruizione dei medesimi.*

Inoltre, fra le attività previste dallo statuto, l’associazione svolge:

*f) la realizzazione di tutte le iniziative, anche sul piano giudiziario, in tutte le sedi previste dall’ordinamento, su tutte le questioni, temi e ragioni dell’attività del*

*sodalizio, sia nei confronti di soggetti privati, sia nei confronti della p.a., per le finalità di cui all'Art.3 dello Statuto e ad agli Art.3 e 4 dell'Atto Costitutivo;*

*g) lo studio, il confronto, la discussione, le proposte, l'attuazione ed il coordinamento di iniziative ed azioni unitarie nonché la collaborazione per dette o altre iniziative con tutti i soggetti associativi presenti sul territorio nazionale ed anche nell'ambito della comunità europea, nonché con le organizzazioni ed i soggetti che rappresentano la società civile e gli interessi diffusi di cui all'Art.3 dello Statuto;*

*h) il coordinamento, l'organizzazione, l'attuazione e la sollecitazione di tutte le procedure di consultazione e partecipazione dei cittadini previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti presso gli enti locali e le altre istituzioni pubbliche, nonché l'accesso agli atti, la partecipazione e l'intervento in tutti i procedimenti amministrativi come previsto dalla Legge 241/90 e smi ed in particolare ex Art.li 9 e seguenti.*

L'Associazione ha sede nel Comune di Ferentino e conta l'adesione di circa 500 cittadini residenti nel comprensorio.

Con Comunicazione Inizio Attività (CIA) del 02/02/2015 (*all.n.5*) trasmessa al SUAP del Comune di Ferentino e da questo inviata alla Provincia di Frosinone in data 24/02/2015 prot.23442, la Rodesco Ambiente s.r.l. avviava la procedura prevista dagli artt. 214 e 216 T.U. Ambiente, per l'iscrizione al Registro Provinciale delle attività di recupero rifiuti in procedura semplificata.

Con note Prot. n.36103 del 24/03/2015 e Prot. n.36986 del 26/03/2015 (*all.n.6, all.n.7*), la Provincia di Frosinone, Ufficio Gestione Rifiuti, richiedeva una prima integrazione della documentazione presentata alla Rodesco Ambiente s.r.l., nonché l'espressione di parere al Comune di Ferentino, circa la “*compatibilità ambientale ed urbanistica del sito in questione*”; la Provincia indicava il termine di 40 giorni per provvedere a siffatta integrazione.

Con nota del 13/05/2015 prot. 57679, perveniva alla Provincia di Frosinone il parere del Comune di Ferentino, Settore IV Ambiente, del 04/05/2015 relativo alla conformità alle norme in materia ambientale dell'attività della Rodesco Ambiente s.r.l. (*all.n.8.*).

Con **provvedimento del 19/05/2015 Prot.60293** (*all.n.9*) la Provincia di Frosinone non riteneva congrue né sufficienti le integrazioni pervenute sia dalla Rodesco Ambiente s.r.l. sia dal Comune di Ferentino;

comunicava, inoltre, la sospensione del termine di 90 giorni per l'inizio dell'attività e disponeva il divieto di inizio attività ai sensi dell'art. 216, comma 4, T.U. Ambiente nei confronti della Rodesco Ambiente s.r.l.;

ordinava, quindi, la conformazione dell'attività e l'integrazione della documentazione indicata nello stesso provvedimento, entro 40 giorni, sempre a norma del comma 4 Art.216 T.U. Ambiente.

Con successive comunicazioni e note del 22/05/2015 prot.61647, del 16/06/2015 prot.72333, del 15/12/2015 prot.149390 e dell'08/01/2016 prot.2486, la Rodesco Ambiente s.r.l. inviava alcune integrazioni, e fra queste:

-relazione tecnica con indicazione delle normativa operante in relazione al sito dell'impianto (area esondabile, criteri di localizzazione del Piano Gestione Rifiuti del Lazio), specificazioni e correzioni circa l'attività svolta (*all.n.10, da pag.1 a pag.32*);

-nuovi moduli descrittivi e dichiarativi dell'attività di recupero rifiuti di cui alla Comunicazione Inizio Attività del 02/02/2015 (*all.n.10, dal pag.33 a pag.43*);

-il "parere preventivo di prefattibilità" del Consorzio Sviluppo Industriale di Frosinone del 27/05/2015 (*all.n.11*);

-il certificato di agibilità per l'opificio sede dell'attività rilasciato dal Comune di Ferentino, con i relativi allegati (*all.n.12*);

-l'atto di proroga del contratto di affitto fra la Rodesco Ambiente s.r.l. e la Italambiente s.r.l. –proprietaria dell'immobile- con allegato lo stesso contratto (*all.n.13*).

**Con nota del 09/02/2016 prot.15332 (*all.n.4*)**, la Provincia di Frosinone, Ufficio Rifiuti, comunicava alla Rodesco Ambiente s.r.l. l'iscrizione nel Registro Provinciale delle attività di recupero rifiuti in procedura semplificata **al n.64 A216FR**; alla comunicazione veniva allegato modulo e certificazione dell'iscrizione suddetta sottoscritta dal responsabile del procedimento amministrativo e dal dirigente del settore competente dell'Amministrazione Provinciale.

Con istanza del 10/02/2016, rimessa via PEC alla Provincia di Frosinone prot. 16370 dell'11/02/2016 (*all.n.14*), l'Associazione Civis di Ferentino, odierna ricorrente, richiedeva:

-di essere autorizzata all'accesso agli atti con estrazione dei documenti e provvedimenti relativi al procedimento ex artt. 214 e 216 T.U. Ambiente, promosso dalla Rodesco Ambiente s.r.l.;

-di essere ammessa a partecipare al procedimento amministrativo suddetto ex artt. 9 e 10 L. 241/1990.

La Provincia di Frosinone, con comunicazione rimessa via PEC del 23.02.2016 (*all.n.15*), in esito all'istanza di Civis, autorizzava l'accesso agli atti e comunicava che il procedimento si era già concluso con l'iscrizione nel Registro Provinciale della Rodesco Ambiente Srl al n.64 A216FR del 09/02/2016.

Con istanza inviata per PEC il 07.03.2016 (*all.n.16*), l'Associazione Civis richiedeva alla Provincia di Frosinone la revoca e/o annullamento in autotutela, ai sensi degli artt. 21, 21 quinquies, 21 octies e 21 nonies, L. 241/1990, della predetta

iscrizione della Rodesco Ambiente s.r.l. nel Registro Provinciale delle attività di recupero rifiuti in procedura semplificata n.64 A.216.FR del 09.02.2016.

Detta istanza era dettagliatamente motivata e veniva contestualmente formalizzata diffida a provvedere.

Trascorso il termine previsto in via generale dall'art.2 L. 241/1990 senza l'adozione di un provvedimento espresso da parte dell'Amministrazione provinciale in esito alla suddetta istanza della Associazione Civis, quest'ultima adiva il TAR del Lazio, Sezione Staccata di Latina, con ricorso n.368/2016 notificato il 26.04.2016.

La Provincia di Frosinone con provvedimento del 24.05.2016 prot.n.52424 (*all.n.17*) emetteva provvedimento di divieto di inizio dell'attività a carico della Rodesco srl.

Con sentenza n.520/2016 del 01.08.2016 (*all.n.18*) il TAR del Lazio, Sezione Sede di Latina, (Sezione Prima), accoglieva il ricorso di Civis e disponeva:

*“Ritenuto che la domanda avente a oggetto la declaratoria dell'obbligo della provincia di Frosinone di provvedere sulla istanza di esercizio dei poteri di riesame dell'amministrazione sia fondata in quanto l'istanza della ricorrente evidenzia una serie di “criticità” che implicano, non apparendo le stesse manifestamente infondate né pretestuose o emulative, l'obbligo da parte dell'amministrazione provinciale di procedere a una puntuale verifica delle stesse, adottando un formale provvedimento previo contraddittorio con gli interessati e con le altre amministrazioni in grado di fornire elementi utili alla loro valutazione”.*

In adempimento alla sentenza del TAR del Lazio, la Provincia di Frosinone con comunicazione Prot.n.89449 del 12.09.2016 (*all.n.19*) avviava il procedimento di riesame dell'iscrizione nel registro provinciale per le attività di recupero in procedura semplificata della Rodesco srl, ai sensi dell'Art.21 nonies e dell'Art.19 comma 6 ter della Legge 241/90 s.m.i, convocando altresì l'Associazione Civis, la Rodesco srl ed il Comune di Ferentino alla riunione fissata il 26 Settembre 2016 presso i locali dell'amministrazione provinciale.

In occasione della riunione del 26.09.2016 l'associazione CIVIS depositava Memoria ed allegati (*all.n.20*) insistendo per la revoca dell'iscrizione al registro provinciale della Rodesco srl.

La Provincia di Frosinone aggiornava la riunione del 26.09.2016 (*all.n.21*) con termine alla Rodesco srl per presentare controdeduzioni alla memoria della ricorrente, depositate il successivo 16.10.2016 (*all.n.22*)

Il Comune di Ferentino inviava in data 28.11.2016 prot.n.24149 il relativo parere di sua competenza (*all.n.23*).

**Con provvedimento del 11.05.2017 Prot.n.37787 (all.n.3)** la Provincia di Frosinone, acquisito in data 20.04.2017 il parere pro veritate di un professionista esterno all'ente (*all.n.24*), disponeva la conferma dell'iscrizione al registro provinciale a favore di Rodesco srl al n.64 A261FR del 09.02.2015, e contestualmente revocava il provvedimento di divieto di inizio attività disposto in data 24.05.2016 prot.n.52424 (*all.n.17*)

Con comunicazione del 17 Maggio 2017 rimessa via PEC in pari data (*all.n.25*), l'Associazione Civis richiedeva all'amministrazione provinciale di Frosinone di provvedere alla revoca del provvedimento del 11.05.2017.

Il Comune di Ferentino, con comunicazione del 22.05.2017 (*all.n.26*) ribadiva l'inidoneità del sito della Rodesco srl alla collocazione di impianti di gestione dei rifiuti per le motivazioni già espresse.

## **DIRITTO**

### **I - Violazione dell'Art.241 comma 1 e dell'Art.177 comma 4 DLgs.vo 152/2006**

**L'art.214 comma 1 del DLgs.vo 152/2016** prevede che:

*“Le procedure semplificate devono garantire in ogni caso un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci ai sensi e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 177, comma 4”.*

A sua volta, l'Art. 177 comma 4 del DLgs.vo 152/2016 dispone che:

*“I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:*

*a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;*

*b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;*

*c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente”.*

L'iscrizione al Reg.Prov. n. 64 A.216.FR del 09.02.2016 per “Attività di recupero di rifiuti R13 in procedura semplificata” ex Art.li 214 e 216 DLgs.vo 152/2016 a favore della Rodesco srl, ed il successivo provvedimento di conferma del 11.05.2017 nonché gli atti e provvedimenti conseguenti come innanzi indicati, **sono annullabili perché resi in violazione delle normative anzidette.**

Infatti, l'Amministrazione Provinciale nello scrutinio dei presupposti per la suddetta iscrizione non ha affatto verificato, accertato ed assicurato l'elevato grado di protezione ambientale richiesto dal comma 1 dell'Art.214, ed anzi sotto questo profilo risultano diversi ed evidenti motivi di contrasto con le normative di salvaguardia dell'ambiente, della tutela delle acque pubbliche e del paesaggio richiamate dall'Art.177 comma 4 e che di seguito si espongono.

### **I.1 - Violazione dell'Art.19 comma 3 delle NTA del PTPG Frosinone – zone di tutela paesistica delle acque pubbliche**

L'art.19 comma 3 delle NTA del Piano Territoriale Provinciale Generale PTPG della Provincia di Frosinone, approvato e pubblicato sul BUR della Regione Lazio n.19 Supplemento 1 del 10.07.2007 (*all.n.27*) così recita:

*“Nella localizzazione di nuove discariche **ed impianti** sono comunque da escludere **(P)**: le fasce A e B2 del Piano stralcio di difesa dalle alluvioni dell'Autorità di Bacino; le aree comprese nei Sistemi ambientali delle Valli fluviali di cui alla tav. TP1; le zone instabili con fenomeni attivi di franosità; le*



*aree di elevata vulnerabilità degli acquiferi e le aree di tutela delle sorgenti, **le zone di tutela paesistica delle acque pubbliche (cfr. art. L.431/85)***

Vale precisare che con la lettera “P” sono indicate le prescrizioni ed i vincoli del PTPG ai sensi dell’Art.4 comma 3 delle NTA.

Orbene, alla fattispecie di impianto ed attività dichiarata dalla Rodesco srl va applicato il divieto di localizzazione di cui innanzi poiché il sito ricade in zona di tutela paesistica delle acque pubbliche.

Infatti:

A) L’impianto della Rodesco srl è classificato dalla stessa nota di iscrizione al registro provinciale del 09.02.2016 (*all.n.4*) come esercente **attività di recupero dei rifiuti R13** ai sensi dell’Allegato C Parte IV del DLgs.vo 152/2006: “*messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12*”, secondo la definizione di cui all’Art.183 comma 1 lettera t) del DLgs.vo 152/2006. Trattasi, pertanto di attività di **gestione e trattamento (recupero) di rifiuti** come definita dalle lettere n) e s) del comma 1 dell’Art.183 DLgs.vo 152/2006.

Inoltre, nella stessa relazione tecnica allegata alla domanda della Rodesco di iscrizione al registro provinciale del 02.02.2015 vengono descritte le operazioni di trattamento dei rifiuti che si svolgono presso il suo impianto come di “*messa in riserva R13 previa selezione e cernita*” dei materiali (cfr *all.n.10*).

Orbene, l’art.19 comma 1 delle NTA del PTPG della Provincia di Frosinone ricomprende nella definizione di “*impianti di smaltimento dei rifiuti*”, le seguenti tipologie:

- discariche in esercizio,*
- discariche dismesse,*
- siti di selezione e trattamento,***
- impianti di termovalorizzazione.*

Pertanto, l'impianto della Rodesco srl di gestione e trattamento dei RSU per le attività di recupero R13, rientra nella tipologia dei siti di selezione e trattamento, come definiti dalle NTA suddette, e conseguentemente ricade nella fattispecie impiantistica di cui al comma 3 dell'Art.19 NTA del PTPG Frosinone.

Inoltre, appare evidente che l'indicazione contenuta nel comma 3 dell'art.19 riguardo la localizzazione di "nuove discariche ed impianti", è intesa ad indirizzare la prescrizione e divieto sia verso gli impianti di smaltimento dei rifiuti come le discariche, sia verso le altre tipologie di impianti quali il trattamento e recupero dei RSU.

Del resto, nel procedimento per l'individuazione di zone idonee alla collocazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui alla comunicazione del 05.08.2016 (*all.n.28*), l'amministrazione provinciale ribadisce l'esistenza dei divieti di cui all'Art.19 comma 3, da applicarsi per l'individuazione delle zone non idonee alla collocazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti; pertanto, il divieto di collocazione si applica non solo agli impianti di smaltimento (discariche) ma anche a quelli di recupero dei rifiuti.

**B) Il sito della Rodesco Ambiente è interessato dalla fascia di rispetto di 150m dal Fosso Valle Marsecana** come indicato nell'estratto di mappa catastale asseverata allegata al presente ricorso (*all.n.29, pag.1*)

Infatti, il Fosso Valle Marsecana è censito sia catastalmente (estratto di mappa catastale asseverato *all.n.29, pag.2*) sia dalla Tavola dei vincoli idrogeologici del DPI del PUGC del Comune di Ferentino (*all.n.29, pag.3*), come **corso di acqua pubblica** per il quale opera il vincolo ope legis di cui all'Art.142 comma 1 lettera c) del Codice dei Beni Culturali.

Peraltro, la stessa amministrazione provinciale, nel parere pro-veritate (*all.n.24, pag.6*) richiamato dal provvedimento del 11 Maggio 2017, riconosce

esplicitamente che il fosso di Valle Marsecana appartiene alla categoria dei beni paesistici vincolati per i quali opera il rispetto della fascia dei 150 metri dagli argini.

Vale precisare che il sito ed i fabbricati sovrastanti nei quali sarà svolta l'attività della Rodesco ricadono quasi interamente in detta fascia di rispetto (cfr estratto catastale asseverato, *all.n.29, pag.1*), contrariamente a quanto sostenuto dall'amministrazione provinciale nel parere pro-veritate già citato.

Per stessa affermazione della Provincia e di cui al parere pro-veritate (*all.n.24, pag.9*), *“al fine di garantire la massima tutela ambientale, facendo applicazione del criterio di precauzione, l'ente provinciale potrebbe eventualmente autorizzare lo svolgimento dell'attività alla Rodesco con prescrizioni che assicurino che nessuna attività venga svolta nella zona dello stabilimento ricadente nella fascia di rispetto, impedendo in quella area anche il passaggio dei mezzi di trasporto dei rifiuti da e verso il capannone”*.

L'amministrazione provinciale, però non ha inteso applicare tale precauzione, omettendo di verificare l'effettiva estensione della fascia di rispetto sul sito della Rodesco.

C) Inoltre, il Comune di Ferentino nel parere reso in data 22.11.2016 prot.n. 24149 (*all.n.23.*) e nella successiva comunicazione del 22.05.2017 (*all.n.26*) ribadisce la circostanza che il sito della Rodesco ricade nella fascia di rispetto di 150 metri dal Fosso valle Marsercana.

Da quanto sopra consegue inequivocabilmente che l'iscrizione al registro provinciale a favore della Rodesco srl è stata resa in violazione del divieto di localizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti di cui richiamato Art.19 Comma 3 delle NTA del PTPG, e l'istruttoria svolta per l'accertamento del vincolo paesaggistico risulta carente e viziata da evidenti travisamenti ed errori.

## **I.2 - Violazione dell'Art.16.2.1 Piano Gestione Rifiuti del Lazio – siti in fascia rispetto da corsi di acqua 150 metri**

Il vigente Piano Gestione dei Rifiuti del Lazio, di cui alla DCR 14/2012, pubblicato sul BUR Lazio n.10/2012 Supplemento Ordinario n.15 (*all.n.30*) al Capitolo 16.2.1 definisce i Fattori Escludenti per gli Aspetti Ambientali:

**16.2.1 Fattori escludenti**

Sono quei fattori che a causa della presenza di vincoli derivanti dalla normativa vigente o dalle destinazioni d'uso del suolo, rendono incompatibile la localizzazione degli impianti o, in ogni caso, la condizionano ad una idonea verifica procedurale amministrativa nelle sedi opportune ai fini della valutazioni di localizzazione in coerenza degli obiettivi di tutela fissati dalla legge o dagli strumenti pianificatori.

Fra detti fattori escludenti la Tabella 16.2.1 indica i **“Siti in fascia di rispetto di 150 metri da corsi di acqua, torrenti e fiumi (Legge 431/85 lett.c)”**:

Siti in fascia di rispetto di 150 m da corsi d'acqua, torrenti e fiumi (Legge 431/85, lett.c)	Condizionante	La normativa indicata è oggi abrogata, dunque si deve far riferimento al D. Lgs. 42/04, art.142, lett.c e s.m.i.	L.R. 24/98 Art.7 e s.m.i.; N.T.A. P.T.P.R. Art. 35
---	---------------	--	--

Siffatte prescrizioni sono applicabili a tutte le tipologie di impianti di trattamento, gestione e smaltimento rifiuti, come previsto dal Cap.16.1 dello stesso Piano Gestione Rifiuti del Lazio.

Pertanto, oltre al già richiamato divieto di cui all'Art.19 comma 3 della NTA del PTPG Frosinone, per il sito e l'impianto della Rodesco spa opera anche l'esclusione prevista dal suddetto Piano Gestione Rifiuti del Lazio.

Infatti:

**A)** Valga quanto già rappresentato nel capitolo precedente, ovvero che il sito della Rodesco Ambiente **si trova nella fascia di rispetto di 150m dal Fosso Valle Marsecana** come indicato nell'estratto di mappa catastale asseverato ivi allegato (*all.n.29, pag.1*).

Infatti, il Fosso Valle Marsecana è censito sia catastalmente, sia dalla Tavola dei vincoli idrogeologici del Comune di Ferentino allegata al DPI del PUCG (*all.n.29 pag.2.*), come **corso di acqua pubblica** per il quale opera il vincolo ope legis di cui all'Art.142 comma 1 lettera c) del Codice dei Beni Culturali.

Peraltro, la stessa amministrazione provinciale, nel parere pro-veritate (*all.n.24 pag.6*) richiamato dal provvedimento del 11 Maggio 2017, riconosce

esplicitamente che il fosso di Valle Marsecana appartiene alla categoria dei beni paesistici vincolati.

Vale ribadire che il sito nel quale sarà svolta l'attività della Rodesco ricade quasi interamente in detta fascia di rispetto (cfr estratto catastale asseverato, *all.n.29, pag.1*), contrariamente a quanto sostenuto dall'amministrazione provinciale nel parere pro-veritate già citato; si sottolinea che il parere del Comune di Ferentino del 22.11.2016 e la comunicazione del 22 Maggio 2017 (*all.n.23 e n.26*), hanno confermato, invece, l'inserimento del sito nella detta fascia di rispetto.

**B)** Sotto questo profilo la Provincia di Frosinone, nel corso dell'istruttoria del procedimento ex Art.214 e 216 TU Ambiente, ha omesso ogni verifica *“ai fini delle valutazioni di localizzazione in coerenza degli obiettivi di tutela fissati dalla legge o dagli strumenti pianificatori”* (Cap.16.2.1 Piano Rifiuti Lazio), in quanto:

-non ha svolto alcun accertamento circa l'effettiva distanza del sito dal Fosso di Valle Marsecana e la relativa estensione della fascia tutelata;

-non ha disposto alcuna prescrizione circa la parte del sito che ricade nella fascia di rispetto, per inibirla all'attività di gestione dei rifiuti come peraltro suggerito nello stesso parere pro-veritate del 07.04.2017 (*all.n.24, pag.9*).

Pertanto, ai fini del rispetto dell'elevato grado di protezione ambientale di cui all'Art.214 ed all'Art.177, risulta che le verifiche e l'istruttoria svolta dalla Provincia di Frosinone sono assolutamente carenti, parziali e contraddittorie.

**C)** Ne consegue l'illegittimità degli atti impugnati, perché resi in violazione delle norme anzidette.

### **I.3 - Violazione dell'Art.19 comma 3 delle NTA del PTPG Frosinone – aree di elevata vulnerabilità degli acquiferi e le aree di tutela delle sorgenti**

L'art.19 comma 3 delle NTA del Piano Territoriale Provinciale Generale PTPG della Provincia di Frosinone, (*all.n.27*) dispone, altresì, che:

*“Nella localizzazione di nuove discariche **ed impianti** sono comunque da escludere **(P)**: [...]; **le aree di elevata vulnerabilità degli acquiferi e le aree di tutela delle sorgenti**”.* Si ribadisce che con la lettera “P” sono indicate le prescrizioni ed i vincoli del PTPG ai sensi dell'Art.4 comma 3 delle NTA.

Inoltre, la Relazione di Piano del PTPG della Prov.di Frosinone, Cap. 3.2.4 (*all.n.31*) precisa quanto segue:

### **3.2.4. Risorse idropotabili e vulnerabilità degli acquiferi**

La carta segnala i temi legati alle risorse idropotabili sotterranee ed alla loro vulnerabilità. In particolare sono rappresentati:

- le aree di elevata vulnerabilità degli acquiferi, caratterizzate dalla presenza di formazioni geologiche di elevata permeabilità e dalla prossimità a sorgenti o gruppi di sorgenti (per un raggio di 500 m intorno alla sorgente)

Vale precisare che la detta Relazione di Piano forma parte integrante del Piano medesimo come previsto dall'Art.3 delle NTA, come pure la carta SAD2 (*all.n.29, pag.4*) nella quale sono indicate:

**TP 5/SAD 2    Sistema Ambiente: Difesa e sicurezza del territorio.  
Risorse idropotabili e vulnerabilità degli acquiferi;  
rapp. 1:100.000**

Orbene, l'impianto di trattamento e gestione di rifiuti della Rodesco ricade ***nell'area di elevata vulnerabilità degli acquiferi e nell'area di tutela delle sorgenti*** come chiaramente risulta:

- A) dall'estratto asseverato di mappa del SIT tratto dal sito web della Provincia di Frosinone con indicazione del sito Rodesco (*all.n.29, pag.5*);
- B) dalla carta SAD2 come innanzi indicata, area contrassegnata con il n.81, Fresine, corrispondente nell'elenco Scheda 4/n.1 - Elenco delle sorgenti della Provincia di Frosinone (*all.n.29, pag.4*);

- C) dall'estratto asseverato della carta IGM (*all.n.29 pag.6*) con l'indicazione delle sorgenti esistenti nell'area e le relative zone di rispetto per un raggio di 500 metri come previsto dalla Relazione di Piano del PTPG Cap.3.2.4;
- D) dall'Elaborato n.53 VAS del DPI del PUCG del Comune di Ferentino approvato con DCC 35/2012 e pubblicato sul sito web del Comune all'indirizzo: [http://www.comune.ferentino.fr.it/pagina696\\_elaborati-cartografici-e-descrittivi-del-dpi.html](http://www.comune.ferentino.fr.it/pagina696_elaborati-cartografici-e-descrittivi-del-dpi.html).

Infatti, nell'Elaborato n.53 VAS, alle pagine n.28 e n.29 (*all.n.32*) sono precisamente censite ed indicate con estratto della carta SAD2 del PTPG, le fonti e le aree di tutela innanzi indicate, con la seguente precisazione:

*“Da evidenziare che le zone che si trovano in prossimità delle sorgenti (per un raggio di 500 m intorno ad esse) sono classificate come “aree di elevata vulnerabilità degli acquiferi, caratterizzate dalla presenza di formazioni geologiche di elevata permeabilità e dalla prossimità a sorgenti o gruppi di sorgenti”;*

- E) dal parere reso dal Comune di Ferentino prot.241149 del 22.11.2016 (*all.n.23*), che non può che avere valore di certificazione dei vincoli presenti sul suo territorio, e che testualmente recita:

*“Il sito della Rodesco ricade in area di rispetto da fonti di approvvigionamento idrico ad uso potabile del Piano Territoriale Provinciale Generale di Frosinone, per la presenza della fonte “Marsecana” come individuata della mappa SIT, operando in conseguenza le norme di cui all’art. 19, comma 3, NTA PTPG Frosinone citato (divieto di collocazione di impianti per il trattamento dei rifiuti), oltre alle norme del Piano Gestione Rifiuti del Lazio, paragrafo 16.3.1, relative ai fattori escludenti per la collocazione di impianti di recupero e di trattamento rifiuti”.*

Il Comune di Ferentino ha confermato tale parere nelle successive comunicazioni del 22.05.2017 e 12.06.2017 (*all.n.26 e n.33*).

F) dalla carta idrogeologica SIRDIS della Regione Lazio (*all.n.29, pag.7*) e pubblicata sul sito dello stesso ente al link: <http://dati.lazio.it/catalog/it/dataset/carta-geologica-informatizzata-regione-lazio-25000>, dalla quale risulta che il sito della Rodesco Ambiente srl ricade all'interno di un'area con presenza di un gruppo di sorgenti indifferenziate che costituiscono un unico fronte di scorrimento caratterizzato:

-a valle da una sorgente lineare che si sviluppa lungo il torrente Alabro e che termina con una polla principale indicata con il n.25;

-a monte da un affioramento di numerose sorgenti allineate e contrassegnate con i numeri 422, 501, 398, 423 che nel loro insieme costituiscono un unico fronte sorgentizio senza soluzione di continuità.

Poiché la tipologia dell'attività della Rodesco srl, come già argomentato in precedenza, rientra nelle fattispecie previste dall'Art. 19 Comma 3 NTA del PTPG Frosinone, opera il divieto di collocazione ivi previsto reso quale presidio di salvaguardia ambientale nel solco delle finalità stabilite dal PTPG:

*“Il PTPG si propone l’obiettivo di assicurare, preventivamente a qualsiasi ulteriore trasformazione, la tutela delle risorse di base dell’ambiente fisico (aria, acqua, suolo, ed energia) e il mantenimento di una condizione di stabilità e sicurezza del territorio provinciale, tenendo conto sia della vulnerabilità dei beni sia dei rischi indotti sulla comunità e sugli insediamenti da eventi naturali o antropici straordinari”.*

Pertanto, l'iscrizione al registro provinciale delle attività di gestione rifiuti della Rodesco srl costituisce non solo violazione del divieto ex Art.19 comma 3 della NTA, ma si pone in contrasto con i principi di cui agli Art.214 e 177 DLgs.vo



152/06, non risultando affatto assicurato l'elevato grado di protezione ambientale previsto dalle dette norme.

**I.4 - Violazione dell'Art.16.3.1 Piano Gestione Rifiuti del Lazio – fattori escludenti per gli Aspetti Idrogeologici e Difesa del Suolo, tutela delle fonti e sorgenti**

A) Il vigente Piano Gestione Rifiuti del Lazio, DCR n.14/2012, al cap.16.3.1, pag.309 (*all.n.30*) indica i fattori escludenti per la collocazione di impianti di recupero e di trattamento rifiuti, per gli Aspetti Idrogeologici e Difesa del suolo, intesi come:

*“quei fattori che a causa della presenza di vincoli derivanti dalla normativa vigente o dalle destinazioni d'uso del suolo, rendono incompatibile la localizzazione degli impianti, o, in ogni caso, la condizionano ad idonea verifica procedurale amministrativa nelle sedi opportune ai fini delle valutazioni di localizzazione in coerenza degli obiettivi di tutela fissati dalla legge o dagli strumenti pianificatori”.*

La Tabella di cui al suddetto Cap.16.3.1 inserisce nell'elenco dei siti sottoposti al “grado di vincolo” di tutela integrale: **“i siti in area di rispetto da fonti di approvvigionamento idrico ad uso potabile”.**

La disposizione precisa, con riguardo ai “riferimenti Normativi Nazionali e Comunitari” , che:

- si deve fare riferimento al DLgs.vo 152/2006, art.94, commi 3 e 4;
- la zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta, da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare la risorsa idrica;
- nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento di centri di pericolo e lo svolgimento di gestione dei rifiuti.**

B) Orbene, si fa riferimento nuovamente:

- all'estratto del SIT del PTPG Frosinone (*all.n.29, pag.5*);
- alla Carta SAD2 del PTPG della Provincia di Frosinone (*all.n.29 pag.4*);
- alla carta geologica della Regione Lazio (*all.n.29, pag.7.*);
- all'estratto asseverato della carta IGM (*all.n.29, pag.6*) con l'indicazione delle sorgenti esistenti nell'area e le relative zone di rispetto per un raggio di 500 metri come previsto dalla Relazione di Piano del PTPG Cap.3.2.4; per evidenziare la zona di rispetto dalle sorgenti come esattamente individuata e nella quale ricade il sito Rodesco.

Pertanto, poiché l'attività della Rodesco srl è indubitabilmente attività di gestione dei rifiuti, ne consegue che la collocazione dell'impianto nella zona di rispetto è espressamente vietata dalle disposizioni del Piano Gestione Rifiuti del Lazio, come innanzi richiamate.

L'atto d'iscrizione nel registro provinciale oggetto d'impugnativa risulta così del tutto illegittimo e contrario ai principi di cui agli art.241 e 177 TU Ambiente.

#### **I.5 - Violazione dell'Art.16.3.1 Piano Gestione Rifiuti del Lazio – sito in area a rischio inondazione**

L'Area VIA della Regione Lazio con provvedimento n.G00011 del 09.01.2015 (*all.n34.*) riguardante altro progetto di impianto di trattamento rifiuti (compostaggio) presentato dalla Rodesco Ambiente, **ma inerente l'identico sito, area e fabbricato,** aveva reso parere negativo con la seguente motivazione:

*“il sito presenta problemi di esondabilità ed alluvionabilità per la vicinanza del Fosso Fresine, come risulta evidenziato da documentazione fotografica oggetto delle alluvioni nel 1993 e 2008 tale da essere considerata zona soggetta a frequenti inondazioni secondo la direttiva europea alluvioni recepita con Dlgs.vo 49/2010 e quindi non compatibile con l'attività di gestione dei rifiuti”*; detto provvedimento non è mai stato contestato né impugnato dalla Rodesco Ambiente srl.

Pertanto, l'istruttoria e la valutazione rese dalla Regione Lazio in sede di VIA comprovano senza dubbio che l'area dell'impianto della Rodesco è a rischio inondazione, laddove l'esercizio di attività di gestione di rifiuti, **inclusa l'attività di recupero R13**, non è consentita dal Piano Rifiuti del Lazio; ne consegue che i provvedimenti impugnati sono resi in violazione del vigente Piano Gestione Rifiuti del Lazio e degli art.li 214 e 177 TU Ambiente, e quindi annullabili.

### **I.6 – Violazione dell'Art.24 comma 5 delle NTA del Piano Tutela Acque Regionali del Lazio**

La Provincia di Frosinone nel corso del procedimento ex Art.li 214 e 216 TU Ambiente per l'iscrizione al registro delle imprese per la gestione dei rifiuti in procedura semplificata, ha omesso di richiedere alla Rodesco Ambiente srl l'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia, in violazione dell'Art. 24 comma 5 delle NTA del vigente Piano di Tutela Acque Regionali PTAR di cui alla DCR Lazio 42/2007 pubblicato sul BUR Lazio 34/2007 (*all.n.35*).

Infatti, nella Relazione Integrativa del 27.05.2015 (*all.n.10, pag.31*) la Rodesco afferma non operare il suddetto articolo 24 poiché “sul piazzale non viene effettuata alcuna attività di trattamento e/o stoccaggio”.

In realtà, il comma 5 dell'Art.24 così recita:

**5. L'esenzione all'autorizzazione allo scarico e all'opportuno trattamento dei reflui, per la suddetta tipologia di materiali, decade nel caso in cui l'impresa, per motivi aziendali, abbia realizzato comunque una pavimentazione impermeabile del piazzale e quindi convogliato i reflui.**

Ma la Rodesco Ambiente srl, nella stessa Relazione Integrativa dichiara che “*le acque piovane confluiscono in pozzetti di raccolta per poi essere immesse direttamente alla rete di scarico*”, esplicitando così che convoglia i reflui ed utilizza un piazzale evidentemente impermeabilizzato.

Ne consegue che non può essere invocata l'esenzione di cui al comma 5 dell'Art.24 e che invece l'impresa deve dotarsi dell'impianto previsto dal comma 1 del medesimo art.24.

La mancanza dell'autorizzazione allo scarico e del relativo impianto di depurazione dei reflui, costituisce motivo di annullamento dell'iscrizione al registro provinciale delle imprese perché resa in violazione degli art.li 177 e 214 non essendo stato assicurato l'elevato livello di tutela ambientale ivi previsto in relazione al rischio di compromissione delle risorse idriche.

Siffatta omissione appare ancor più rilevante laddove si consideri quanto già esposto in precedenza allorchè si è rappresentato e dimostrato che il sito della Rodesco si trova in un'area tutelata per la presenza di diverse fonti e sorgenti, per presenza di ben tre corsi di acqua pubblica (torrente Alabro, Fosso Fresine e Fosso di Valle Marsecana), nonché caratterizzata da elevata vulnerabilità degli acquiferi.

\*

## **II - Insussistenza dei presupposti per l'iscrizione di Rodesco Ambiente s.r.l. al Registro Provinciale delle attività recupero rifiuti - Violazione degli art.li 214 e 216 DLgs.vo 152/2006**

L'Associazione ricorrente richiede dell'illegittimità dell'iscrizione della Rodesco Ambiente Srl al Registro Provinciale delle attività di recupero rifiuti per carenza dei presupposti indicati dai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art.216 T.U. Ambiente, nonché per violazione dell'art.214 per i profili che di seguito si evidenziano.

**II.1** - La Rodesco Ambiente s.r.l. nell'integrazione alla CIA del 27/05/2015 ed in particolare nella relazione tecnica integrativa (*all.n.10* da pag.19 a pag.28), nonché nei moduli aggiornati relativi alla dichiarazione delle attività di messa in riserva dei rifiuti (*all.n.10* da pag.33 a pag.43), ha specificato i cicli e flussi di

lavorazione dei rifiuti (Cap.10 della Relazione), nonché ha descritto le attività di trattamento dei rifiuti poste in essere nell'impianto.

Per quanto riguarda i rifiuti di carta, plastiche e legno, l'impresa provvederà ad effettuare le seguenti attività:

- operazioni di selezione e cernita dei rifiuti;
- separazione e l'estrazione degli scarti e delle materie estranee destinate a successivo smaltimento o recupero presso l'impianto stesso o presso terzi;
- pressatura e/o riduzione volumetrica della carta, cartone ed affini con apposito macchinario;**
- imballaggio e stoccaggio delle frazioni rese, in tal modo, omogenee da avviare ad altre operazioni di recupero presso impianti terzi.

**II.2** - L'attività dichiarata, pertanto, è definibile come *“attività di messa in riserva con selezione e cernita finalizzata ad ottenere frazioni omogenee da destinare a Recupero”*, e non è limitata alla sola messa in riserva R13, o mero stoccaggio, come definita dall'Allegato C, parte IV del T.U. Ambiente (*all.n.36*), **ma risulta evidente che vengono svolte anche le operazioni di selezione, cernita e separazione delle sostanze estranee, riduzione volumetrica e pressatura, imballaggio, in specie in relazione alla carta ed affini.**

Infatti, l'attività suddetta **costituisce un “insieme” di operazioni** finalizzate ad ottenere, in massima parte, frazioni omogenee recuperabili, con una parte residuale minima di scarti non riutilizzabili destinati allo smaltimento; operazioni descritte nell'Allegato 1, sub-allegato 1 DM 05.02.98 (*all.n.37*), al paragrafo 1.1.3 lettera b): *messa in riserva [R13] per la produzione di materia prima secondaria per l'industria cartaria mediante selezione, eliminazione di impurezze e di materiali contaminati, compattamento [R3].*

Appare, pertanto, evidente che le operazioni svolte dalla Rodesco Ambiente srl per la frazione relativa alla carta, sono identificabili con le tipologie

R13 (messa in riserva, stoccaggio) e R3 (selezione/cernita, pressatura e riduzione volumetrica) di cui all'allegato C della Quarta Parte del DLgs.vo 152/2006.

**L'iscrizione al registro delle imprese in procedura semplificata del 09.02.2016 (all.n.4) riporta solamente l'assenso all'attività R13, mentre non si fa cenno alcuno all'operazione R3.**

E' evidente, però, che qualora all'operazione R13 siano associate queste attività di pretrattamento, quali quelle di disimballaggio, selezione e cernita, pressatura, ecc., le stesse debbano essere esplicitamente assentite e formare parte di annotazione nel detto registro (all.n.38).

La mancanza di tale indicazione non solo impedisce a Rodesco di effettuare l'operazione R3, ma costituisce vizio di nullità l'iscrizione del 09.02.2016, per la quale si chiede al Giudice adito dichiaratoria di annullamento.

\*

### **III – Violazione degli Art.li 177, 214 e 216 DLgs.vo 152/2006, violazione degli art.6 comma 7, art. 7 comma 4, art. 19, art.20 DLgs.vo 152/2006, violazione del DM 30 Marzo 2015**

L'iscrizione della Rodesco Ambiente s.r.l. nel Registro Provinciale delle attività di recupero rifiuti in procedura semplificata n.64 A.216.FR del 09/02/2016, è viziata di nullità poiché l'iniziativa ed progetto dell'impianto di cui alla domanda del 02.02.2015 (all.n.5 e n.10) non poteva essere oggetto di una procedura semplificata ex Art.li 214 e 216 TU Ambiente, ma era obbligatorio lo svolgimento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA Valutazione Impatto Ambientale, ex Art.li 19 e 20 DLgs.vo 152/2006.

**III.1** – Infatti, come rappresentato in precedenza, l'attività proposta dalla Rodesco Ambiente srl e di cui alla domanda del 02.02.2015 ed all'integrazione del 27.05.2015 (all.n.10), appartiene alla fattispecie R13 (messa in riserva di rifiuti per

sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12) ed R3 (recupero/riciclo) di cui all'Allegato C parte IV del D.Lgs.152/06.

La capacità dell'impianto e le quantità di rifiuti trattati sono indicate nell'iscrizione al registro provinciale (*all.n.4*) per complessive 2100 tonnellate/anno, ovvero circa 7 tonnellate/giorno.

Parrebbe, quindi che l'attività della Rodesco non debba rientrare nelle fattispecie di cui all'allegato IV parte seconda del DLgs.vo 152/2006, comma 7, lettera z.b) che dispone che siano sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ex Art.19 e 20 i seguenti impianti e progetti:

*“z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”.*

**III.2** – Il DM 30.03.2105 “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome” (*all.n.39*), **al cap.4.1. Cumulo con altri progetti**, stabilisce che:

*“Il criterio del "cumulo con altri progetti" deve essere considerato in relazione a progetti relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione:*

*-appartenenti alla stessa categoria progettuale indicata nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006;*

*-ricadenti in un ambito territoriale entro il quale non possono essere esclusi impatti cumulati sulle diverse componenti ambientali;*

*-per i quali le caratteristiche progettuali, definite dai parametri dimensionali stabiliti nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, sommate a quelle dei progetti nel medesimo ambito territoriale, determinano il*

*superamento della soglia dimensionale fissata nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 per la specifica categoria progettuale”.*

Ed inoltre, indica che:

*“L'ambito territoriale è definito dalle Autorità regionali competenti in base alle diverse tipologie progettuali e ai diversi contesti localizzativi, con le modalità previste al paragrafo 6 delle presenti linee guida. Qualora le Autorità regionali competenti non provvedano diversamente, motivando le diverse scelte operate, l'ambito territoriale è definito da:*

*una fascia di un chilometro per le opere lineari (500 m dall'asse del tracciato);*

*una fascia di un chilometro per le opere areali (a partire dal perimetro esterno dell'area occupata dal progetto proposto)”.*

In conclusione:

*“La sussistenza dell'insieme delle condizioni sopra elencate **comporta una riduzione del 50% delle soglie relative alla specifica categoria progettuale indicate nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006.**”.*

**III.3** – Orbene, nel raggio di 1km dal sito Rodesco (cfr *all.n.29, pag.8* estratto catastale asseverato con indicazioni altri progetti/impianti) sono stati presentati e sono in corso i procedimenti autorizzativi per i seguenti progetti:

- a) Ecofer srl, procedimento ex Art.208 TU Ambiente presso la Provincia di Frosinone **per attività R3/R4, capacità 43,75 tonnellata/giorno** (*all.n.40*)
- b) Varel Ecologia srl, procedimento ex Art.208 TU Ambiente presso il Comune di Ferentino, **per attività R3/R4, capacità 158 tonnellate/giorno** (*all.n.41*);
- c) Navarra spa, procedimento riesame AIA, **attività R3 e R4, capacità 10 ton/giorno** (*all.n.42*);

Pertanto, con la presenza dei progetti suddetti opera il cumulo previsto dal DM 30.03.2015 tale che la soglia prevista per la tipologia di cui alla lettera z.b)



dell'allegato IV va ridotta al limite di 5 tonnellate/giorno; in relazione all'attività della Rodesco, poiché la potenzialità dichiarata dell'impianto è pari a 7 tonnellate/giorno, ne consegue che il progetto/impianto deve essere assoggettato a verifica di VIA ex art.li 19 e 20 DLgs.vo 152/2006.

**III.4** – Ergo, la Provincia di Frosinone anziché consentire alla Rodesco Ambiente srl di accedere alla procedura semplificata ex Art.li 214 e 216 TU Ambiente, avrebbe dovuto respingere la domanda come inammissibile ai sensi dell'Art.2, Legge 241/90.

L'iscrizione al registro provinciale, perciò, è nulla; se ne richiede declaratoria per i motivi anzidetti.

### **P. Q. M.**

Si confida nell'accoglimento del ricorso e per l'effetto si chiede:

1) declaratoria di illegittimità e conseguente annullamento del provvedimento della Provincia di Frosinone, Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale, Servizio Bonifiche e Rifiuti, prot.n. 37787 del 11.05.2017, comunicato alla ricorrente con PEC in pari data;

2) declaratoria di illegittimità e conseguente annullamento dell'iscrizione della Rodesco Ambiente s.r.l. nel Registro Provinciale delle attività di recupero rifiuti in procedura semplificata n.64 A.216.FR del 09/02/2016 ai sensi degli artt. 214 e 216, D. Lgs. 152/2006.

In via istruttoria, si chiede di disporre consulenza tecnica d'ufficio e/o verifica.

Con ogni conseguenza di ragione e di legge e con il favore delle spese di giudizio con accessori di legge.

Si producono:

1) Statuto dell'Associazione Civis con registrazione;

- 2)Verbale di elezione Sig.Ciuffarella a Presidente dell'Associazione Civis;
- 3)provvedimento impugnato, Provincia di Frosinone prot.n. 37787 del 11.05.2017;
- 4)provvedimento impugnato, iscrizione al registro provinciale delle imprese di Rodesco Ambiente srl,
- 5)Comunicazione Inizio Attività (CIA) del 02/02/2015;
- 6)nota Prot. n.36103 del 24/03/2015, Prov.Frosinone
- 7)nota Prot. n.36986 del 26/03/2015,Prov.Frosinone;
- 8)parere del Comune di Ferentino, Settore IV Ambiente, del 04-13/05/2015;
- 9)provvedimento del 19/05/2015 Prot.60293, Prov.Frosinone;
- 10)integrazione CIA Rodesco Ambiente del 27 Maggio 2015;
- 11)“parere preventivo di prefattibilità” del Consorzio Sviluppo Industriale di Frosinone del 27/05/2015
- 12)certificato agibilità dell'opificio dell'attività Rodesco Ambiente, con allegati;
- 13)comunicazione Rodesco Ambiente del 08.01.2016 di invio contratto di affitto opificio dell'attività
- 14)istanza CIVIS del 10/02/2016, rimessa via PEC alla Provincia di Frosinone prot. 16370 dell'11/02/2016;
- 15)comunicazione Prov.Frosinone del 23.02.2016;
- 16)istanza Civis per revoca in autotutela inviata per PEC il 07.03.2016;
- 17)provvedimento Prov.Frosinone del 24.05.2016 prot.n.52424
- 18)sentenza TAR Lazio n.520/2016 del 01.08.2016;
- 19)comunicazione Prov.Frosinone Prot.n.89449 del 12.09.2016;
- 20)memoria Civis del 26.09.2016;
- 21)verbale riunione 26.09.2016;
- 22)controdeduzioni Rodesco del 16.10.2016;
- 23)parere Comune Ferentino del 22.11.2016 prot.n.24149;
- 24)parere pro-veritate Avv.Arruzzo 07-20/04/2017;
- 25)comunicazione CIVIS del 17 Maggio 2017;

- 26) comunicazione Comune di Ferentino del 22.05.2017;
- 27) NTA del Piano Territoriale Provinciale Generale PTPG della Provincia di Frosinone;
- 28) comunicazione Prov.Frosinone del 05.08.2016;
- 29) estratti mappe catastali, tavole, piante con asseverazione;
- 30) Piano Gestione dei Rifiuti del Lazio, DCR 14/2012;
- 31) Relazione di Piano PTPG Frosinone;
- 32) Elaborato n.53 VAS del DPI del PUCG del Comune di Ferentino
- 33) Comunicazione Comune di Ferentino del 12 Giugno 2017;
- 34) provvedimento n.G00011 del 09.01.2015, parere VIA Regione Lazio;
- 35) Piano di Tutela Acque Regionali PTAR, DCR Lazio 42/2007;
- 36) Allegato C, parte IV del T.U. Ambiente;
- 37) Allegato 1, sub-allegato 1 DM 05.02.98;
- 38) Linee guida attività messa in riserva R13;
- 39) DM 30.03.2105
- 40) Domanda Autorizzazione Ecofer srl e Relazione di Sintesi;
- 41) Domanda Autorizzazione Varel Ecologica e Relazione di Sintesi;
- 42) Riesame AIA Navarra spa e Relazione.

Ai sensi del DPR 115/2002 si dichiara che è dovuto contributo unificato di € 650,00.

Frosinone, lì 07 Luglio 2017

*(Avv. Mario Curti)*

*(Avv. Marco Torriero)*